

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2622

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BORGHESE**

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernenti la disciplina e la promozione del settore termale, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali

Presentata il 3 agosto 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il termalismo è una branca della fisioterapia che si occupa dell'effetto salutare delle acque termali sull'organismo. Esso è praticato presso apposite strutture chiamate terme o stazioni termali, edifici pubblici o privati situati in corrispondenza di sorgenti termali, in cui si sfruttano le proprietà terapeutiche dei diversi tipi di acqua.

La definizione ufficiale di termalismo in Italia è ancora quella data dal regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, secondo cui sotto questo nome è da intendere l'attività svolta in stabilimenti (terme) presso i quali, in funzione delle proprietà terapeutiche o igieniche speciali loro riconosciute, si somministrano acque minerali, si utilizzano fanghi caldi sia naturali sia preparati artificialmente, limi, muffe e simili e si sfrutta la presenza di

grotte con particolari condizioni di temperatura e di umidità.

Si tratta di vere e proprie risorse naturali variamente distribuite, la cui valorizzazione si accompagna spesso alla ricerca di nuove falde acquifere, alla loro captazione, all'impianto di opere di adduzione, di canalizzazione e di sollevamento meccanico, nonché alla costruzione di stabilimenti spesso assai complessi, dotati dei locali e delle apparecchiature necessari per i vari tipi di cura e per prestazioni paratermali, fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche.

La condizione primaria per lo sviluppo del sistema termale è, ovviamente, la presenza di acque minerali calde o fredde, ma il suo successo è legato a diverse condizioni: la motivazione medica, il tenore di vita della popolazione e la legislazione sociale.

Il termalismo è un trattamento medico che affonda le sue origini nell'antichità, ma che ha anche caratteri di modernità poiché negli anni ottanta del secolo scorso in Europa si è diffusa una nuova concezione del termalismo che non solo ha recuperato l'aspetto terapeutico della *salus per aquam* (spa), ma ha introdotto nuovi aspetti quali il culto del corpo, il *relax* e un'offerta ludica e culturale che sono diventati il fulcro centrale dell'attrazione turistica del settore. Il turismo europeo della salute, oggi in continua crescita, si suddivide in tre tipologie: il termale, la spa e la talassoterapia.

Per quello che concerne il settore termale, i Paesi europei che annoverano il maggior numero di strutture, delle quali molte di prestigio internazionale, sono la Germania, l'Italia, la Francia, la Svizzera, l'Ungheria e la Repubblica Ceca.

L'Italia è, quindi, un Paese importante nell'ambito del termalismo soprattutto sul piano della qualità, grazie alla presenza di alcune tra le località termali più rinomate in Europa come Ischia, Salsomaggiore, Montecatini Terme, Fiuggi e Terme Euganee.

Dagli inizi del novecento, infatti, queste località portanti hanno consentito la riscoperta anche di località termali minori, con effetti positivi fino ai primi anni novanta del secolo scorso, quando però è iniziata la seconda grande crisi del settore con una fase discendente per quanto riguarda il termalismo nel suo significato più « puro », crisi che perdura tuttora.

È difficile quantificare l'apporto che le località termali hanno dato al settore turistico prima degli anni duemila in quanto non erano mai stati effettuati studi di settore su questo tema. Le statistiche sul settore termale non erano specializzate, ma rientravano in indagini sul turismo in generale.

Secondo l'ultimo rapporto redatto dall'associazione Federterme, relativo all'anno 2015, in Italia vi sono circa 380 imprese termali, delle quali il 50 per cento è situato nel nord del Paese, seguito dal centro e, per ultimo, dal sud.

La regione capolista è il Veneto con 85 aziende termali, al secondo posto è la Cam-

pania con 55 aziende e al terzo posto è la Toscana con 23 imprese.

Un'indagine dell'Istituto nazionale di statistica relativa agli scorsi anni ha rilevato l'esistenza di ben 4.000 strutture ricettive, per una capacità di posti letto pari a 150.728, corrispondenti rispettivamente al 2 per cento e al 3,5 per cento del totale; principalmente strutture alberghiere seguite poi da strutture complementari come alloggi in affitto e campeggi.

Dal 2016 il numero di esercizi ricettivi ha subito un calo del 20 per cento e il numero dei posti letto una flessione del 10 per cento, un ridimensionamento legato principalmente al comparto alberghiero soppiantato dal *bed & breakfast*.

Si ricordi, inoltre, che il sistema termale italiano è costituito da un'articolata rete di imprese, omogeneamente operanti in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della sanità pubblica e privata, che offrono prestazioni all'avanguardia, all'altezza di quelle presenti nel resto d'Europa e nel mondo; tale risultato è la diretta conseguenza degli investimenti regionali e di quelli attivati anche grazie all'istituzione della Fondazione per la ricerca scientifica termale, che è alimentata con il contributo della quasi totalità delle imprese del settore.

Attualmente anche il settore termale, peraltro, al pari di altri comparti afferenti sia al mondo della sanità che a quello del turismo, è stato pesantemente colpito dalla crisi economica degli ultimi anni e, in particolare, da quella determinata dalla pandemia di COVID-19.

La scarsa disponibilità di risorse finanziarie da parte delle famiglie ha determinato una forte riduzione anche dei periodi di soggiorno degli utenti termali provocando pesanti ricadute negative sull'intero sistema economico che gravita intorno al turismo termale.

Questa situazione ha, inoltre, determinato il sostanziale blocco degli investimenti per l'ammodernamento e per l'ampliamento delle strutture termali, nonché per la realizzazione di nuove strutture ricettive.

La presente proposta di legge intende, in primo luogo, rispondere alle esigenze emer-

genti dei turisti italiani: assoluto *relax*, ricerca del benessere associata alla cura di se stessi nelle *beauty farm*, località esclusive, attrattive naturalistiche e vicinanza ai luoghi di residenza.

Le destinazioni sono scelte per lo più sulla base del cosiddetto « passaparola » e di esperienze precedenti, mentre l'informazione tramite siti *web* ha un'importanza minore. Le attività più praticate dai turisti italiani nelle località termali sono quelle relative al benessere e allo sport, seguite da quelle relative alle escursioni, allo *shopping* e alla degustazione di prodotti enogastronomici tipici. Complessivamente i turisti che frequentano le località termali danno ad esse una valutazione superiore a sette e destinano al viaggio, al soggiorno e alle spese extra circa 200 euro *pro capite*.

Per quanto concerne la legislazione europea vigente in materia, si ritiene opportuno prevedere la non applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, la cosiddetta « direttiva Bolkestein », alle attività termali in quanto attività di erogazione di servizi sanitari, recependo i chiarimenti forniti sul tema sia dalla Commissione europea che dal Ministero della salute.

Inoltre dovrebbero essere agevolati il reinserimento nel mercato e la privatizzazione delle imprese termali pubbliche, per le quali è indifferibile il recupero delle corrette e normali modalità di gestione, anche attraverso un impegno diretto della Cassa depositi e prestiti Spa.

Un'adeguata soluzione alla maggior parte delle problematiche del settore termale potrebbe essere la revisione della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Questa legge è una cosiddetta « legge cornice », destinata a dettare norme di principio, volte a individuare i confini entro i quali deve poi muoversi la normativa regionale, tenuto conto, comunque, che la multidisciplinarietà della materia termale spesso non risulta troppo efficace.

La finalità della presente proposta di legge è quindi quella di favorire un sostanziale rilancio al settore termale, cercando nuove risorse economiche e finanziarie,

nonché garantendo nuovi sbocchi lavorativi per i giovani disoccupati.

L'articolo 1, comma 1, modifica la legge n. 323 del 2000. In particolare:

la lettera *a*), numero 1), precisa gli ambiti di applicazione della legge, introducendo un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali; il numero 2) inserisce, tra gli obiettivi di promozione e di valorizzazione della legge, anche quello della crescita economica e sociale dei territori termali; il numero 3) sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 introducendovi richiami normativi più puntuali; il numero 4) modifica il termine entro il quale il Governo (previo parere delle competenti Commissioni parlamentari) è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali;

la lettera *b*), numero 1), modifica l'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), introducendovi, con il richiamo esplicito agli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, un riferimento legislativo più puntuale; il numero 2) interviene sulla disciplina della tutela dei termini « termali », sottolineandone l'utilizzabilità solo ed esclusivamente per le aziende termali e per le prestazioni dalle stesse erogate;

la lettera *c*), numero 1), elenca i trattamenti che possono essere erogati dagli stabilimenti termali in virtù dell'autorizzazione regionale; il numero 2) prevede la facoltà, per le aziende termali, di aprire direttamente dispensari farmaceutici e stabilisce che le funzioni di responsabile tecnico per le attività di cui alla lettera *c*), numero 1), sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda termale. Inoltre, mira a favorire l'integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio e prevede la facoltà, per le aziende termali, di erogare servizi di « primo livello » (intendendo per tali le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie) partecipando, in tal modo, alla realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale. Viene introdotto, in tale caso,

l'obbligo, per le aziende termali, di adottare una scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata, sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione;

la lettera *d*) sostituisce l'articolo 4 e ribadisce l'unitarietà del sistema termale nazionale, elemento assolutamente fondamentale in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento;

la lettera *e*), numero 1), ribadisce che i medici in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono prescrivere, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, le cure termali cui gli assistiti dei suddetti Istituti hanno diritto, comprese quelle accessorie, come definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4; il numero 2) chiarisce che la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva le attività termali e quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni;

la lettera *f*) mira a favorire l'attuazione di politiche virtuose di privatizza-

zione, finalizzate al definitivo rilancio degli stabilimenti termali ancora gestiti dagli enti territoriali;

le lettere *g*), *h*) e *i*) introducono modifiche agli articoli 6, 7 e 8 finalizzate al rilancio delle scuole di specializzazione in medicina termale e a dare nuovo impulso alla ricerca scientifica in ambito termale;

la lettera *l*) si occupa della figura dell'operatore termale e dei corsi formativi necessari per conseguire il suddetto titolo professionale;

la lettera *m*) riguarda la Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, che ha il compito di definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale;

la lettera *n*) istituisce un credito d'imposta finalizzato a sostenere la riqualificazione delle aziende termali;

la lettera *o*) favorisce l'attuazione di politiche di promozione del termalismo e del turismo nei territori termali, stabilendo l'inserimento, nei programmi di promozione dell'Agenzia nazionale del turismo, di iniziative per il settore termale;

le lettere *p*) e *q*), numeri 1), 2) e 3), introducono una serie di aggiornamenti agli articoli 13 e 14 resi necessari dal cambio di denominazione dei Ministeri citati nei suddetti articoli e dal passaggio all'euro, prevedendo, inoltre, una particolare destinazione vincolata delle somme derivanti dalle multe a favore delle tesorerie dei comuni nei quali la violazione è stata rilevata.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « La presente legge disciplina » sono inserite le seguenti: « l'esercizio delle aziende termali e »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della loro crescita economica e sociale »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al secondo periodo del presente comma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei medesimi territori termali. A tali fini, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo per la riqualificazione termale, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, tra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti di riqualificazione »;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettere *b)* e *c)*, le parole: « dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 4 »;

2) al comma 2, le parole: « fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « aziende termali e alle prestazioni dalle stesse erogate »;

c) all'articolo 3:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'autorizzazione regionale di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo consente agli stabilimenti termali di erogare, in appositi e distinti locali e senza necessità di ulteriori autorizzazioni o licenze, purché rispondano ai requisiti minimi individuati dalla normativa vigente e dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 4:

a) i trattamenti di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;

b) i trattamenti di medicina estetica e specialistica, compresa la microchirurgia ambulatoriale a bassa invasività;

c) i trattamenti di medicina non convenzionale;

d) i trattamenti di terapia fisica e di riabilitazione;

e) i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 »;

2) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Alle aziende termali è concessa la facoltà di aprire direttamente dispensari

farmaceutici all'interno dei propri locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 1, quinto comma, e nel rispetto dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati in materia dalle regioni.

4. Le funzioni di responsabile tecnico per le attività di cui al comma 2 del presente articolo sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda termale, nominato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, numero II, del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare cure termali.

5-bis. Le regioni adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

5-ter. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5-*quater*. Gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, individuano le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

5-*quinquies*. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati.

5-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 5-*quinquies*, le aziende termali adottano, entro centottanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente disposizione, una scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione di dati clinici e sociali relativi ai soggetti sottoposti a cure termali, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata, sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione »;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. – (*Erogazione delle cure termali*) – 1. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione di accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con gli accordi di cui al comma 4 del presente articolo. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, tra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti volti alla

sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa.

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati dal Ministero della salute e dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medici in servizio presso i predetti Istituti prescrivono, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, le cure termali alle quali gli stessi assistiti hanno diritto, comprese quelle accessorie, come definite dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 4 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni »;

f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. — (Programmi per la cessione e per il rilancio degli stabilimenti termali) — 1. Sono incentivati, con le misure previste dai commi da 2 a 9 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio

degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centotanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

a) il valore dei beni e i relativi criteri di valutazione adottati;

b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze è sospeso per

i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

6. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

7. Le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

8. All'attuazione delle disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da utilizzare secondo criteri e mo-

dalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

9. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

11. Nell'ambito delle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 »;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « Il Ministro della sanità può promuovere » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni promuovono », dopo la parola: « collaborazione » sono inserite le seguenti: « della Fondazione per la ricerca scientifica termale e » e le parole: « scientifica e tecnologica » sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: « comma 1, » sono inserite le seguenti: « il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e »;

h) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in

soprannumero, alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 e a quelle appartenenti alle branche riferite alle connesse patologie, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per favorire l'attuazione delle disposizioni del presente comma, le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali »;

i) all'articolo 8, comma 2, le parole: « direttamente connesse con l'erogazione delle cure » sono sostituite dalle seguenti: « di vigilanza o controllo diretti sulle aziende »;

l) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — (*Profili professionali*) — 1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali »;

m) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — (*Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali*) — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ricostituita, con decreto del Ministro della salute, la Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La Commissione fornisce indicazioni da sottoporre al Ministro della salute per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza secondo la norma-

tiva vigente. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti degli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici già in atto con il Servizio sanitario nazionale »;

n) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. – (*Agevolazioni fiscali*) – 1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 5.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

6. Le aziende termali, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di

sviluppo del settore termale, fino al termine del terzo anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della presente disposizione, possono dedurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili o impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare o attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ovvero per i costi concernenti il ricorso al lavoro interinale.

7. L'IVA assolta sugli investimenti di cui al comma 6 del presente articolo deve essere analiticamente contabilizzata in un apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini dell'IVA »;

o) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. – (*Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali*) – 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare cure termali nelle aziende e negli stabilimenti termali nazionali, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate ai propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia riferisce annualmente alle Camere circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti »;

p) all'articolo 13, comma 1, le parole: « del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo »;

q) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole: « da lire 2 milioni a lire 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 10.000 a euro 100.000 »;

2) al comma 3, le parole: « da lire 5 milioni a lire 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 10.000 a euro 100.000 »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 3 sono versate alla tesoreria del comune nel quale è stata rilevata la violazione ».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutati in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e all'articolo 1, comma 1, lettera n), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e all'articolo 1, comma 1, lettera f), pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0114120